



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Torino

Prot. 102/21/Int.

Oggetto: **Circolare in tema di liquidazione spese per Consulenze Tecniche**

Il Procuratore Aggiunto

letti i Criteri organizzativi dell'Ufficio che demandano ad una apposita Circolare le regole relative alla liquidazione delle diverse tipologie di Consulenza Tecnica, considerato necessario stabilire criteri omogenei in merito a casi specifici anche al fine di fornire all'utenza informazioni relative ai tipi ed alle modalità di liquidazione, letta la circolare emanata il 25/10/2017 dal Ministero della Giustizia prot. 200103 in tema di "liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari del magistrato. Rilievi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza", considerati i Criteri organizzativi e le circolari già emanate dall'Ufficio, dispone quanto segue.

1. Consulenze in materia medico legale

L'art. 15 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 introduce nuove regole per il conferimento di incarico a consulenti tecnici in procedimenti civili e penali che richiedano accertamenti relativi alla sussistenza di responsabilità sanitaria.

Il primo comma affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.

La congiunzione "e" indica inequivocabilmente la volontà del legislatore di affidare sempre a due (o più) esperti tali consulenze.

Stante la dichiarazione di incostituzionalità del quarto comma dell'art. 15 L. 24/2017 pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 102/2021 pubblicata sulla G.U. del 26 maggio 2021 deve ritenersi che anche agli incarichi di consulenza in materia di "responsabilità sanitaria" debba trovare applicazione la previsione dell'art. 53 TUSG per gli incarichi collegiali.

A fronte di una giurisprudenza consolidata tali consulenze sono liquidate a vacanze essendo l'oggetto del quesito la correttezza, nel caso di specie, dell'esercizio dell'arte medica (e non lo stato di salute del paziente), così che la relativa liquidazione non può

rientrare nelle previsioni degli artt. 20 o 21 delle tabelle di cui al DM 30/5/2002 (v. Cassazione n. 24992/2011).

Ancora a vacanze devono liquidarsi quelle Consulenze i cui quesiti, in materia di morte o lesioni personali, richiedano di accertare l'esistenza di *nesso causale* tra evento e pregresso fatto esogeno (come, ad esempio, il fatto di un terzo) o endogeno (come ad esempio una malattia).

In questo caso si verte su accertamento che esula dalla semplice "autopsia" ed anche dagli "accertamenti su cadavere" di cui all'art. 20 DM 30/5/2002 e da "accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni" di cui all'art. 21 stesso D.M.

2. Applicazione degli artt. 51 e 52 T.U.S.G.

L'art. 52 c. 1° TUSG prevede la possibilità del magistrato di aumentare sino al doppio il corrispettivo massimo dovuto al consulente in presenza di "prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà".

La circolare ministeriale del 17 marzo 2006 avente ad oggetto "La razionalizzazione ed il contenimento delle spese di giustizia", al punto 3.2, lettera "l", richiama l'attenzione del Magistrato perché verifichi il ricorrere delle suindicate condizioni ai fini della misura della liquidazione, volendo assolutamente evitare il rischio che detto aumento sia utilizzato per compensare prestazioni di ordinaria difficoltà, per le quali le tabelle degli onorari fissi e variabili prevedono tariffe obiettivamente non elevate.

Non si deve infatti dimenticare, come precisa l'art. 50 2° comma, che il compenso deve essere temperato con la natura pubblicistica dell'incarico, che pertanto non necessita di accettazione, essendo un *munus publicum*, ai sensi dell'art. 359 c.I c.p.p.

La giurisprudenza della Suprema Corte inoltre specifica che:

- "costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento sino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o quantomeno, di assoluta rarità, risultino comunque aver impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà" (Cass. Sez. I, 8/10/1997, n. 9761),
- occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima". (Cass. Sez II, 18/9/2009 n. 20235).

L'applicazione dell'art. 52 cit. proprio a causa della sua "eccezionalità" presuppone, inoltre, la valutazione, da parte del Magistrato, di non congruità del massimo compenso possibile da liquidarsi in base alle tabelle.

Appare pertanto necessario che il Magistrato in sede di conferimento dell'incarico, ovvero all'esito della lettura dell'elaborato redatto dal consulente, ove ritenga la consulenza meritevole dell'applicazione dell'art. 52 cit.

Analogha valutazione, ma preventiva, deve essere effettuata per l'applicazione della maggiorazione prevista per l'urgenza, di cui agli artt. 51 2° comma T.U.S.G., ed ex art. 4 co. 3° l. 319/80.

In questo caso l'indicazione dell'urgenza deve essere esplicitata dal Magistrato all'atto del conferimento dell'incarico con adeguata motivazione.

La circolare del 25/10/2017, infatti, precisa che, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3964 del 18/2/2013, il solo richiamo al D.M. 30/5/2002 appare generico quando non si accompagna ad una esplicitazione delle modalità del computo nella concreta situazione de qua, inoltre rimane impedita la ricostruzione dell'iter logico – giuridico seguito per pervenire alla decisione, donde l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le consulenze da liquidarsi a vacanze necessitano dello specifico riferimento a parametri oggettivi, che permettano di giungere ad una congrua liquidazione delle competenze, essendo il Magistrato “tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero della vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione.” (circ. ministeriale del 2006 cit.).

3. Proroghe

In relazione alla concessione di proroghe ai consulenti, va sottolineato che l'art. 52 2° comma T.U.S.G. precisa che la consulenza deve essere consegnata nei termini stabiliti dal Magistrato e che solo in caso di “eventi sopravvenuti e non imputabili al consulente” tale termine può essere prorogato, non potendosi, quindi, autorizzare richieste prive di motivazione o con motivazioni non in linea con il disposto normativo.

4. Liquidazione degli ausiliari nominati dai consulenti

Con riferimento agli ausiliari dei quali il consulente si sia avvalso per l'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 56 T.U.S.G., posto che l'attività da loro svolta non può essere di tipo valutativo, è necessario che nella consulenza o nell'istanza di liquidazione, oltre alla presentazione della proposta di parcella da parte dell'ausiliario del consulente, sia descritta la concreta attività svolta da quest'ultimo, al fine di poter procedere alla corretta liquidazione delle sue competenze, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

5. Consulenze informatiche

Per le consulenze informatiche che non possano essere svolte dall'Ufficio Indagini Forensi costituito presso questa Procura (o da altri uffici o comandi di polizia giudiziaria), si sottolinea come sia necessario che il consulente indichi, nell'istanza di liquidazione, oltre ai i supporti esaminati, anche il numero di file esaminati, per permettere di procedere ad una corretta liquidazione in base alle reali tempistiche necessarie all'espletamento dell'incarico.

6. Consulenze infortunistiche

Le consulenze infortunistiche sono liquidate a vacanze. Il principio prima enunciato, riguardante l'oggettiva valutazione del tempo realmente occorso per l'espletamento

dell'incarico, impone al magistrato di avere specifico riguardo ed attenzione alla congruità del tempo effettivamente impiegato per l'espletamento dell'incarico.

7. Consulenze in materia di armi e consulenze balistiche

Per la liquidazione delle suddette consulenze è necessario operare una netta distinzione, così come prevede il dettato normativo di cui all'art. 18 D.M. 30/5/2002, tra le consulenze in materia di armi e quelle prettamente balistiche.

Partendo dalla definizione di scienza balistica quale ramo della fisica che studia il moto dei proiettili che avviene all'interno della canna dell'arma (balistica interna), nello spazio esterno (balistica esterna) e, infine entro il bersaglio colpito (balistica terminale) è necessario individuare quando la consulenza operi una ricostruzione della dinamica dell'evento delittuoso e la modalità di uso delle armi da fuoco in azioni criminali o quando piuttosto si limiti alla loro classificazione ed alla loro eventuale funzionalità¹². Nel caso di consulenze balistiche, come sopra descritte, si applica l'art. 18 comma 3° D.M. 30/5/2002 che prevede un onorario superiore rispetto a quello previsto sempre dallo stesso articolo, ma al 1° comma riferibile esclusivamente agli elaborati meramente descrittivi.

8. Consulenze contabili

Com'è noto le consulenze contabili sono le più costose. È pertanto necessario che i quesiti siano il più possibile circostanziati al fine di delimitare in modo puntuale i confini dell'attività del consulente, permettendo di conseguenza l'individuazione precisa degli onorari tabellari da applicare.

In particolare, per il reato di usura è necessario che il magistrato indichi espressamente i periodi da esaminare unitamente al singolo conto corrente, mutuo, leasing, che costituiscono l'oggetto del controllo affidato ai consulenti. L'indicazione puntuale del periodo da analizzare permette di operare una precisa valutazione del lavoro svolto dal

¹ Le definizioni sono tratte dall'Enciclopedia delle Armi a cura di Edoardo Mori Magistrato e dall'articolo pubblicato sulla rivista Sicurezza e Giustizia di Giampaolo Zambonini, Primo Dirigente Ingegnere della Polizia di Stato

² Il Tribunale di Torino, con ordinanza 6/12/2018 emessa a definizione di ricorso in opposizione contro decreto di liquidazione su questo aspetto ha precisato come "il terzo comma dell'art.18 citato è applicabile ogni qual volta sia richiesta una perizia che debba **esaminare il moto dei proiettili**, sia esso interno all'arma, o esterno nel percorso seguito successivamente all'uscita dall'arma o, infine, nel corpo attinto da essi;

come noto, in particolare, va ritenuta appartenente alla balistica anche quella cd "interna", la quale "analizza i fenomeni che accadono dal momento della percussione dell'innesco della cartuccia fino al momento in cui il proiettile esce dalla bocca dell'arma", così che va liquidata ai sensi del terzo comma dell'art. 18, ad esempio, l'attività di esame delle striature lasciate su proiettili e bossoli e la comparazione fra di essi al fine di individuare l'arma che li ha esplosi;

ogni perizia che, invece, si limita a descrivere in modo tecnico armi e munizioni, nonché sia diretta ad individuare la matricola abrasa, non implicando alcuna disamina del moto dei proiettili, rientra nell'oggetto previsto dal primo comma dell'art. 18

nel caso in esame, pertanto, l'attività di disamina dell'arma in sequestro e di "esaltazione della matricola abrasa" va liquidata unitariamente ai sensi del primo comma e, tenuto conto delle caratteristiche dell'accertamento svolto, si ritiene congrua la liquidazione in E ...;

la comparazione effettuata per verificare "se il reperto balistico sequestrato dalla p.g. sia stato esploso dalla pistola in sequestro", va liquidata, invece, ai sensi del terzo comma".

consulente, potendo così graduare in modo equo l'onorario, che prevede un minimo ed un massimo.

9. Consulenze su sinistri stradali

Vanno richiamate le indicazioni presenti in proposito nella circolare dell'1/7/2009 a firma del Procuratore *pro tempore*, secondo cui, a proposito delle consulenze infortunistiche stradali, ne deve essere evitato il conferimento allorché sia sufficientemente chiara la dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente, grazie alla ricostruzione tecnica effettuata dagli organi di polizia giudiziaria intervenuti e delle ulteriori informazioni acquisite dai testimoni.

10. Interpreti e traduttori

Si ritiene di non operare alcuna distinzione basata sul tipo di lingua.

Ciò in quanto sia l'interprete (per le attività legate all'interpretariato della lingua parlata) sia il traduttore (per le attività legate alla traduzione della lingua scritta) sono scelti preferibilmente tra soggetti madre lingua che non hanno pertanto alcuna difficoltà nel tradurre da e a quest'ultima.

Per quanto riguarda l'attività degli interpreti connessa alle intercettazioni di tutti i tipi si ritiene corretto, in ragione della reale ed eccezionale difficoltà nell'audizione di quanto registrato, applicare la percentuale di aumento, ai sensi dell'art. 52, **nella misura del 90%** per le intercettazioni di tutti i tipi.

Per quanto riguarda l'attività di traduzione si ritiene corretto liquidare i compensi a vacanze, considerando il tempo impiegato dal traduttore e parametrando la sua attività in relazione:

- al numero dei capi di imputazione per quegli atti (come ad esempio l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e i decreti di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p.) in cui vi è una parte standard e ripetitiva
- al numero delle facciate tradotte per atti di natura diversa dai precedenti.

Si rammenta, come indicato nella circolare prot. 755/20/S.P. del 12/02/2020, che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte degli interpreti deve essere preventiva e non successiva alla prestazione.

A tal fine si suggerisce di inserire, ove necessario, già nella richiesta di nomina dell'interprete e/o nel verbale di nomina, o in un atto a parte, la richiesta all'utilizzo del mezzo proprio con relativo rimborso con la formula di sgravio di responsabilità della PA in caso di incidente. Tale richiesta sia essa inserita all'interno di un atto di nomina redatta dalla PG, sia inserita in un documento ad hoc dovrà riportare il "visto si autorizzi" del magistrato.

A proposito di interpreti e traduttori, è stato rilevato che in più occasioni interpreti convocati dai P.M. per urgenti necessità intervengono in attività in corso (ad es. interrogatori di indagati e/o esami di persone informate sui fatti) ma, pur dandosene atto nei relativi verbali, non risultano formali conferimenti di incarichi. Ciò determina spesso difficoltà nella conseguente liquidazione.

Si raccomanda, pertanto, ai sostituti di provvedere sempre a conferire formalmente i predetti incarichi, eventualmente anche dandosene atto nel verbale dell'attività in corso.

11. Rimborsi spese

In relazione alle autorizzazioni alle spese che vengono inserite nel conferimento incarico occorre ricordare che non possono essere rimborsate le spese di cancelleria (fotocopie, toner ecc.) in quanto ricomprese nell'onorario, così come stabilito dall'art. 29 del DM. 30/05/2002.

Nel caso delle spese di viaggio, se vengono effettuate con il mezzo proprio o con aereo queste devono essere **preventivamente** autorizzate dal Magistrato, così come disposto dall'art. 55 3° comma T.u.s.p. In particolare, per l'autorizzazione al mezzo proprio si sottolinea come la normativa ne preveda l'utilizzo solo in via residuale rispetto all'uso dei mezzi pubblici quali treni e autobus in quanto molto più dispendioso rispetto agli altri.

12. Spese di custodia di animali

I Sostituti riserveranno particolare attenzione, nel caso siano assegnatari di procedimenti per reati in danno di animali che ne comportino il sequestro e l'affidamento a terzi, all'autorizzazione da concedere preventivamente alle spese per la custodia degli animali stessi.

13. Attività delegata alla P.G.

Le spese di trasferta sostenute dalla Polizia Giudiziaria sono poste alternativamente a carico di questo Ufficio o del Ministero di appartenenza a seconda che le stesse siano sostenute per attività svolta **su delega** del Pubblico Ministero (Circolare del 12 gennaio 2010 del Ministero della Giustizia, prot. m_dg.DAG 14/1/2010.0005799.U) oppure che rientrino **nell'attività di Istituto** della P.G. stessa.

Rientrano nelle attività di istituto, le cui spese sono a carico del Ministero di appartenenza, le trasferte finalizzate all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Rientrano nelle spese a carico di questo Ufficio le trasferte finalizzate all'esecuzione di esplicita delega del Pubblico Ministero, come ad esempio le trasferte finalizzate all'esecuzione di decreti di perquisizione e sequestro.

Da quanto sopra deriva la necessità che le richieste di liquidazione di spese da parte della P.G. vengano accompagnate da copia (anche munita di OMISSIS la dove questo possa essere necessario per salvaguardare il segreto investigativo) della delega del P.M. che deve contenere elementi utili al fine dell'attribuzione della competenza di spesa nel senso di cui sopra.

14. Casella di Posta Elettronica

L'Ufficio Spese dispone del seguente indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere comunicazioni dagli aventi diritto e anche, in caso di necessità, le istanze di liquidazione:

spesedigiustizia.procura.torino@giustizia.it

Si dirami a tutti i magistrati, alle Forze di Polizia al Dirigente di Segreteria ed agli Uffici competenti

Torino 22/10/2021

Il Procuratore Aggiunto

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
Dott. Emilio GATTI



